

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 28 settembre 2026 in Roma si sono incontrati:

ANIEM Confapi Lazio

FENEAL-UIL Lazio

FILCA-CISL Lazio

FILLEA-CGIL Lazio

per la verifica degli indicatori territoriali e la conseguente determinazione a livello regionale dell'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per l'anno 2026, in conformità alle disposizioni del C.I.R. del 10 gennaio 2025.

La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata raffrontando il triennio 2025/2024/2023 sul triennio 2024/2023/2022.

I risultati di tale raffronto sono riportati nella seguente tabella:

INDICATORE	TRIENNIO 2025/2024/2023			TRIENNIO 2024/2023/2022			VARIAZ % 2025/2024/2023 SU 2024/2023/2022
	2025	2024	2023	2024	2023	2022	
Operai attivi	9.971	9.716	9.088	9.716	9.088	8.143	6,8
media triennale	9.592			8.982			
Monte salari denunciato (€)	109.303.444	104.414.078	95.518.037	104.414.078	95.518.037	81.005.280	10,1
media triennale	103.078.520			93.645.798			
Ore denunciate (al netto delle ore di CIG)	9.406.194	9.214.532	8.566.292	9.214.532	8.566.292	7.483.460	7,6
media triennale	9.062.339			8.421.428			
Numero DURC rilasciati							
media triennale							

All'esito della verifica effettuata a livello territoriale, risultano positivi tre indicatori su quattro. Per quanto riguarda il quarto indicatore, relativo al numero dei DURC rilasciati dall'Edilcassa, a seguito dell'introduzione del DURC ONLINE, si conferma che non è più possibile avere dati statistici, nemmeno dalla banca dati della CNCE, in quanto il rilascio del DURC è ormai in capo ad INPS ed INAIL che non forniscono questo tipo di dati. Confermata comunque la crescita del settore anche nell'ultimo anno, le parti sottoscrittrici il presente accordo valutano anche questo dato come positivo.

Pertanto, considerata la somma delle incidenze ponderali degli indicatori positivi ai sensi di quanto previsto dal C.I.R. del 10 gennaio 2025, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, la misura di EVR stabilita a livello regionale, nel territorio della Regione Lazio, corrisponde al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 01 gennaio 2023.

L'EVR non ha incidenza sui singoli istituti retributivi contrattualmente previsti (ivi compreso il TFR).

Le Parti si danno atto che gli importi dell'EVR erogati ai sensi del C.I.R. del 10 gennaio 2025 presentano i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di tassazione separata delle erogazioni premiali. In particolare, le Parti dichiarano che il verbale di accordo di rinnovo del C.I.R., è conforme alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 182 - 189 della legge 28/12/2015 n. 208 e s.m.i. e del Decreto Ministeriale 25 marzo 2016.

Per quanto sopra, gli importi di EVR che le imprese sono tenute ad erogare, per le ore effettivamente lavorate, ad operai ed impiegati, a seguito della verifica aziendale disciplinata dal C.I.R. del 10 gennaio 2025, saranno i seguenti:

Tabella A IMPRESSE CON ENTRAMBI I PARAMETRI AZIENDALI PARI O POSITIVI Misura di EVR a livello regionale (4% dei minimi in vigore al 01 gennaio 2023)	
IMPIEGATI – Valori mensili	
7° livello – Quadri e 1^ categoria super	€ 68,83
6° livello – 1^ categoria	€ 61,95
5° livello – 2^ categoria	€ 51,62
4° livello – Impiegati di 4° livello	€ 48,18
3° livello – 3^ categoria	€ 44,74
2° livello – 4^ categoria	€ 40,26
1° livello – 4^ categoria primo impiego	€ 34,41
OPERAI – Valori orari	
Operai di produzione	
4° livello – operaio di 4° livello	€ 0,28
3° livello – operaio specializzato	€ 0,26
2° livello – operaio qualificato	€ 0,23
1° livello – operaio comune	€ 0,20
Operai discontinui	
Guardiani (art. 6)	€ 0,18
Guardiani con alloggio (art. 6)	€ 0,16

Tabella B IMPRESSE CON UN PARAMETRO AZIENDALE NEGATIVO 65% dell'EVR fissato a livello regionale (cfr. Tab. A)	
IMPIEGATI – Valori mensili	
7° livello – Quadri e 1^ categoria super	€ 44,74
6° livello – 1^ categoria	€ 40,27
5° livello – 2^ categoria	€ 33,55
4° livello – Impiegati di 4° livello	€ 31,32
3° livello – 3^ categoria	€ 29,08
2° livello – 4^ categoria	€ 26,17
1° livello – 4^ categoria primo impiego	€ 22,37
OPERAI – Valori orari	
Operai di produzione	
4° livello – operaio di 4° livello	€ 0,18
3° livello – operaio specializzato	€ 0,17
2° livello – operaio qualificato	€ 0,15
1° livello – operaio comune	€ 0,13
Operai discontinui	
Guardiani (art. 6)	€ 0,12
Guardiani con alloggio (art. 6)	€ 0,10

Ac.

L'impresa non dovrà erogare l'EVR nei casi in cui entrambi i parametri aziendali risultino negativi.

Qualora a livello aziendale entrambi i parametri risultino negativi o uno solo dei parametri risulti negativo, le imprese, per non erogare l'EVR o per erogarlo in misura ridotta (Tabella B), dovranno inviare a ANIEM Confapi Lazio e all'Edilcassa del Lazio, comunicandolo anche alla RSA o RSU ove costituita, un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o di entrambi i parametri entro il 15 settembre 2026.

Successivamente alla scadenza del termine sopra indicato e comunque entro il 30 settembre 2026, ANIEM Confapi Lazio informerà le Organizzazioni Sindacali delle autodichiarazioni ricevute. Se richiesto da queste ultime, ANIEM Confapi Lazio e le medesime Organizzazioni Sindacali si incontreranno per la verifica documentale entro i successivi 15 giorni.

Letto, confermato e sottoscritto

ANIEM Confapi Lazio



FENEA-UIL Lazio



FILCA-CISL Lazio



FILLEA-CGIL Lazio

